

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA

Il giudice dr. Lina Tosi, nel procedimento ex artt.702 bis e segg. c.p.c. promosso da

V snc di - & C. (ricorrente, con l'avv.
Federico Marsoni contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro *pro tempore*, resistente, nonché contumace, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

A scioglimento della riserva del 06/03/2018

La ricorrente si duole del decreto di liquidazione, emesso in data 5/9/2017 dal G.E. dott. F. Tancredi, in ragione del compenso aggiuntivo a percentuale disposto a suo carico in favore dell'Ufficiale giudiziario nell'ambito del procedimento di Esecuzione Mobiliare nr. 312/2016 R.G.

In data 5/2/2016, l'Ufficiale giudiziario dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Venezia, dr. Tofani, stante l'istanza della ricorrente, creditrice della somma precettata di € 114.843,04 nei confronti di Vetreria Artistica Antonio Seguso s.r.l., aveva proceduto al pignoramento mobiliare di merce della predetta debitrice, indicandone il complessivo valore di stima pari ad € 172.590,00.

In data 15/2/2016 l'odierna ricorrente aveva iscritto a ruolo il suddetto procedimento di esecuzione mobiliare, e in seguito aveva chiesto la vendita dei beni.

Successivamente, in data 21/3/2016, Equitalia Nord Spa era intervenuta in tale procedimento con un credito privilegiato di € 264.601,812, pertanto, la ricorrente, in data 26/5/2016, nella sicura prospettiva di rimanere insoddisfatta, aveva rinunciato agli atti esecutivi, attesa l'infruttuosità nel coltivare l'azione esecutiva a fronte di tale intervento.

Il procedimento esecutivo tuttavia proseguiva nell'interesse di Equitalia Nord Spa con riferimento tanto al suindicato credito, quanto all'ulteriore credito di € 43.471,672, in forza del quale Equitalia Servizi di Riscossione Spa (già Equitalia Nord Spa) formalizzava un nuovo atto di intervento. In data 18/5/2017 era poi intervenuto nel procedimento esecutivo un altro creditore, New Venice srl, il quale chiedeva di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati.



Il procedimento esecutivo è tuttora pendente.

Il GE, con decreto del 5/9/2017, in accoglimento dell'istanza depositata in data 23/5/2016 dall'Ufficiale giudiziario, dando atto che la procedura esecutiva si era estinta anticipatamente, tra i soli esecutante ed esecutato, per rinuncia del creditore procedente, e che il valore del credito per cui si procede è superiore al valore dei beni pignorati, ha liquidato a favore del funzionario, quale compenso aggiuntivo a percentuale, la somma di € 2.275,90, ponendola a carico del creditore procedente.

La ricorrente, già creditrice procedente, censura il predetto decreto di liquidazione, deducendo la violazione dell'art. 122 D.P.R. n. 1229/1959, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n.162, e dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

La ricorrente chiede in via principale revocarsi il provvedimento di liquidazione, per la insussistenza dei presupposti di fatto e diritto indicati in premessa dal G.E. o, in subordine, rettificarsi tale provvedimento con riferimento al *quantum liquidatum* per aver il giudice errato nell'applicazione dei parametri di calcolo e misura stabiliti dal legislatore.

Va precisato che con provvedimento del 6/10/2017, successivamente al decreto di liquidazione qui impugnato, il G.E., modificando il provvedimento del 5/9/2017, dimezzava l'importo precedentemente assegnato all'Ufficiale giudiziario, liquidando al funzionario la somma di € 1.137,93.

Il Ministero di Giustizia è rimasto contumace

Il provvedimento impugnato fonda la sua motivazione, in diritto, sull'art. 122 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, "Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari".

Tale articolo ai commi 2 e seguenti disciplina le retribuzioni che spettano agli Ufficiali giudiziari, in aggiunta ai diritti, in ragione dell'attività di pignoramento presso terzi o di pignoramento mobiliare realizzata da costoro. Tali retribuzioni sono variamente determinate a percentuale sul valore dei beni pignorati, sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita, o sul valore del credito per cui si procede, e disciplinate, nel quantum e nella messa a carico, a seconda dell'esito del procedimento esecutivo; sono calcolate nell'importo più alto quando l'esecuzione risulti fruttuosa. Esse sono espressamente qualificate dalla legge come spese di esecuzione.

Le spese di esecuzione per loro natura vanno liquidate alla fine del processo esecutivo; lo stesso vale in particolare per i compensi aggiuntivi dell'ufficiale giudiziario, in quanto, secondo le ipotesi



fondamentali della legge, essi sono commisurati, in caso di esito fruttuoso dell'esecuzione, al valore di assegnazione dei beni o al ricavato della vendita (comma 2); in caso di conversione del pignoramento, nella metà di tale importo (comma 3); e anche in caso di estinzione del processo, in misura ridotta (comma 4 primo periodo).

Tale ulteriore retribuzione costituisce un "premio di produttività" riconosciuto all'ufficiale giudiziario a fronte dell'attività da lui realizzata, quando proficua o potenzialmente tale per gli esecutanti. Invero, la natura incentivante di tale ulteriore compenso è confermata dalla previsione normativa, di cui al comma 2 del citato articolo, di dimezzamento del compenso, nel caso in cui le operazioni di pignoramento non vengano effettuate dal competente ufficiale giudiziario, entro quindici giorni dalla richiesta.

Quando la chiusura anticipata del processo esecutivo avvenga per prevedibile insoddisfazione (164bis disp. att. c.p.c., 532 comma 3 c.p.c.), non sono dovuti compensi, ciò che ulteriormente conferma – a contrario - la natura incentivante del compenso; e medesima conseguenza si ha in caso di mancata iscrizione a ruolo (164ter disp. att. c.p.c.). Diversamente, in caso di estinzione anticipata del procedimento, il compenso (dimezzato) è posto a carico del creditore procedente, evidentemente in quanto costui ha indotto una attività dell'ufficiale giudiziario, potenzialmente fruttuosa, avviando ma poi abbandonando la procedura, con impegno di giustizia.

Tanto premesso, può ritenersi criterio guida della disciplina quello secondo cui il compenso ulteriore dell'ufficiale giudiziario costituisce un "premio di produzione" e va liquidato solamente una volta che sia noto quale sia stato l'esito del processo esecutivo, in quanto esso costituisce spesa di giustizia, e va liquidato in ragione dell'esito del procedimento, fruttuoso o meno.

Orbene, l'art. 629 c.p.c. prevede espressamente l'estinzione del processo esecutivo nel caso in cui, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinuncino agli atti. La suddetta norma configura quindi l'ipotesi estinzione totale del processo esecutivo. L'art. 629 c.p.c. richiama le disposizioni dell'art. 306 c.p.c., norma in base alla quale è stabilito che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. In altri termini la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle altre parti, diversamente il processo non si estingue.

Dalla lettura dell'art. 629 c.p.c. si desume a contrario la fattispecie dell'estinzione "parziale soggettiva": infatti, atteso che, per un verso, vi è l'estinzione del processo se tutti i creditori rinunciano agli atti, per altro verso, è quindi ammissibile la rinuncia del solo creditore procedente



ed in tal caso il processo esecutivo prosegue in capo ai creditori intervenuti che ne raccolgono l'iniziativa e l'impulso in luogo del precedente. La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere ammissibile l'ipotesi dell'estinzione parziale soggettiva, nel caso in cui il creditore precedente rinunci agli atti del processo esecutivo e gli altri creditori intervenuti intendano proseguire il processo esecutivo in luogo di colui che l'ha promosso (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 5266 del 21/4/2000). Tanto è avvenuto nel caso che ci occupa.

Il G.E. con il provvedimento impugnato ha applicato alla lettera l'art. 122 comma 4 primo periodo della legge, secondo cui in caso di estinzione del processo esecutivo la liquidazione va posta "a carico del creditore precedente"; e ha applicato la norma intendendo che tale liquidazione debba essere fatta anche il processo esecutivo si estingua limitatamente al creditore precedente, e prima che il processo esecutivo come tale si concluda.

Ebbene, la norma di cui all'art. 122 comma 4, come applicata dal GE nel presente caso, in cui l'estinzione si è verificata limitatamente alla posizione del creditore precedente, e il compenso suppletivo all'ufficiale giudiziario è stato liquidato subito dopo la estinzione parziale, appare non confacente al sistema del compenso incentivante e alla sua natura giuridica di "spesa di giustizia" e oltretutto iniqua in quanto il creditore precedente è bensì uscito dal processo, ma è rimasto comunque insoddisfatto della sua pretesa creditoria, mentre altri creditori continuano a coltivare con prevedibile successo le loro aspettative creditorie.

Il creditore precedente, il quale ha abbandonato la procedura esecutiva a fronte della prosecuzione di essa, si è trovato in una posizione non dissimile da quella del creditore che subisca la estinzione anticipata ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. o 532 comma 3 c.p.c..

Tale iniquità apparente va verificata alla luce del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., onde valutare se la legge preveda effettivamente e in via generale trattamenti irragionevolmente diversi per il creditore insoddisfatto dalla incapacienza della procedura e per il creditore (insoddisfatto) che abbandoni la procedura per l'intervento di creditori i quali evidentemente con maggiore speranza di successo proseguano nella procedura stessa.

La Corte Costituzionale impone al giudice, prima di sollevare questione di costituzionalità avanti alla Corte, di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospetta di incostituzionalità.

Pertanto, nel caso di specie, va verificato se sia possibile una interpretazione della suddetta norma conformemente all'art. 3 della Costituzione.

Orbene, vi sono due soluzioni percorribili.



Potrebbe invero valorizzarsi nella norma che prevede la messa a carico del creditore procedente un compenso, pur dimezzato, a favore dell'Ufficiale giudiziario, la sua natura lato sensu sanzionatoria per chi introduca un procedimento esecutivo e poi lo abbandoni, e ritenere dunque che per tale ragione il compenso medesimo debba essere comunque corrisposto dal creditore procedente, tale inteso colui che ha preso l'iniziativa originaria del processo esecutivo; restando però la questione se, costituendo l'importo dovuto all'Ufficiale giudiziario "spesa di giustizia" sia corretto applicarlo fin dall'abbandono del creditore procedente, o, stante la sua natura di "spesa di esecuzione" occorra farlo solo alla fine del procedimento esecutivo. In tal caso la "sanzione" a carico del creditore procedente potrebbe avere una sua ragione d'essere del tutto autonoma. Anche ravvisatane tale natura "sanzionatoria" la norma come applicata – secondo la lettera della legge, e anticipatamente al verificarsi del fatto estintivo parziale – dal GE, trova però comunque scarsa giustificazione e ragione sistematica, dal momento che, dopo la uscita del creditore procedente dal procedimento esecutivo, questo prosegue in quanto raccolto e proseguito dagli altri creditori muniti di titolo esecutivo e potrebbe a sua volta o estinguersi di nuovo parzialmente, o totalmente, oppure giungere a portare frutto ai creditori che lo hanno proseguito.

In quest'ultimo caso in particolare si realizzerebbe, alla fine del procedimento esecutivo, il presupposto del buon esito che legittimerebbe l'Ufficiale giudiziario a richiedere l'importo percentuale calcolato nella ben più favorevole misura di cui all'art. 122 comma 2 della legge. La avvenuta liquidazione, anticipata o posticipata, a carico del creditore procedente, in tal caso, paleserebbe una funzione sanzionatoria del tutto priva di sostanza, visto che il processo ha comunque portato frutto. La liquidazione "a carico del creditore procedente" calcolata in misura dimezzata secondo la regola dell'estinzione, ove anche liquidata e posta a carico del "creditore procedente" a fine procedura, lascerebbe comunque il problema delle spettanze dell'Ufficiale giudiziario, che giusta il buon esito finale della procedura bene potrebbe aspirare, invece, al più consistente importo di cui all'art. 122 comma 2, rispetto a quello percepito ex art. 122 comma 4 prima parte. La somma dei due importi pare invero una locupletazione a favore dell'ufficiale giudiziario, giustificata solo dalla natura sanzionatoria della liquidazione a carico del creditore procedente. Ove invece il problema si resolvesse nel senso che l'Ufficiale giudiziario abbia il diritto alla differenza fra quanto già percepito anticipatamente e il compenso per esito fruttuoso, invero i creditori che hanno proseguito la procedura si avvantaggerebbero senza ragione della minore decurtazione dal ricavato della vendita quanto a debenze dell'Ufficiale giudiziario, il tutto a peso del creditore procedente che ha lasciato loro libero il campo. Infine, v'è da chiedersi che senso abbia la applicazione del compenso a carico del creditore procedente rinunciante, a titolo sanzionatorio, se poi altrettanto non valesse per gli ulteriori creditori superstiti, che eventualmente,



dopo avere raccolto e fatto proseguire il processo esecutivo, si rendessero protagonisti di altre estinzioni parziali.

In sostanza, la salvezza della interpretazione letterale, mediante valorizzazione della natura sanzionatoria del compenso, in particolare quando vi sia anticipazione della liquidazione “a carico del creditore procedente” che rinunci alla procedura solo per la sua parte, ma anche quando la messa a suo carico avvenga a fine procedura, comportano difficoltà di coordinamento e aporie.

Si potrebbe giungere infatti a molteplici liquidazioni in favore dell’Ufficiale giudiziario, ad un ingiustificato aggravio di costi posti a carico del creditore procedente, o a vantaggi ai creditori intervenuti, che non risultano coerenti con il sistema normativo previsto dall’art. 122 DPR 1959 n. 1229 né con il principio di uguaglianza.

Una interpretazione della norma che vada al di là della mera dizione letterale di “creditore procedente” e della considerazione del momento estintivo limitata alla posizione di tale creditore, è maggiormente aderente alla natura di “premio di produzione” per l’Ufficiale giudiziario, e di “spesa di giustizia” dal punto di vista processuale. Tale interpretazione impone di intendere la suddetta norma nel senso che il GE liquidi il compenso in favore dell’Ufficiale giudiziario unicamente alla fine della procedura esecutiva, e una sola volta, in ragione di quale sia stato l’esito complessivo della stessa, solo in tal caso avendosi la certezza di quanto giustamente spetti all’Ufficiale giudiziario in ragione della fruttuosità o infruttuosità del suo operato, e su chi si sia avvantaggiato della procedura o abbia determinato l’estinzione totale della procedura stessa. In quest’ultimo caso, potrebbe trattarsi non tanto del creditore procedente che abbia abbandonato a favore di altri, ma di altri creditori che, dopo avere raccolto il testimone della procedura dal creditore procedente originario, la abbiano poi fatta cadere; o di tutti solidalmente; ma fino a tale momento resta applicabile solo la regola generale di cui all’art. 310 comma 4 c.p.c.

Tale interpretazione, specialmente in caso la procedura risulti infine fruttuosa, è più conforme e coerente, rispetto alla prima enunciata, alla logica generale del sistema, in base alla quale è ragionevole che le spese gravino sul ricavato della esecuzione. Essa è anche coerente con il sistema dei compensi suppletivi, che delinea ipotesi fra di loro seccamente alternative.

Ciò verrebbe infine ad ovviare alla iniquità in cui cadrebbe il creditore procedente, il quale rinunci agli atti esecutivi e rimanga quindi insoddisfatto della sua pretesa creditoria, quando ciò comporti vantaggio, o potenziale vantaggio, di altri creditori che proseguano nell’esecuzione.

Pare infine opportuno aggiungere che, essendo quella della “estinzione parziale del giudizio esecutivo” una costruzione giurisprudenziale, e disciplinando la legge all’art. 629 c.p.c. la sola



estinzione totale, sarebbe lecito intendere l'art. 122 comma 4 prima parte come riferito alla sola ipotesi normativa di estinzione, quella totale, con esclusione dei casi in cui semplicemente la compagine degli esecutanti si riduca. Ciò paleserebbe anche per questa ipotesi normativa il contenuto di disciplina da applicare solo alla fine e alla chiusura totale del processo, e mai in caso di estinzione parziale. In ogni caso, resterebbe la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata del termine "creditore precedente" in caso di estinzione.

Conclusivamente, la liquidazione fatta all'esito della sola rinuncia del creditore precedente, proseguendo il processo esecutivo, e non alla fine del processo esecutivo medesimo, è comunque erronea, dovendosi interpretare l'art. 122 comma 4 primo periodo nel senso che esso si applica comunque solo all'esito del processo esecutivo e in ragione del suo risultato effettivo finale.

Quindi il ricorso è accolto. Le spese seguono la soccombenza, come per legge. Il valore della controversia è pari ad euro 2.275,90, quindi si liquidano i compensi in euro 1220,00, comprensivi di euro 405,00 in ordine alla fase di studio della controversia ed euro 405,00 in relazione alla fase introduttiva del giudizio, 405,00 per la fase decisionale.

P.Q.M.

Revoca il provvedimento di liquidazione 5/9/2017 del GE oggetto di opposizione;

Condanna parte resistente a pagare alla ricorrente le spese di difesa, che si liquidano in euro 1215,00 in compensi, in euro 76,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.

Si comunichi

Venezia, 21/3/2018

Il giudice

dr. Lina Tosi

Provvedimento redatto con la collaborazione della dr. Francesca Lops, tirocinante

